



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 111

della Giunta comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. AGGIORNAMENTO BIENNALE, PER GLI ANNI 2024 E 2025, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2024.

Il giorno 30.04.2024 ad ore 20.10 si è riunita, nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaca **Bozzarelli Elisabetta**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Casonato Giulia**
Gilmozzi Italo
Panetta Salvatore
Pedrotti Alberto

Assenti: assessore **Facchin Ezio**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/121 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visto l'art. 1, comma 668 della citata Legge n. 147, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

richiamata la deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella quale è ribadita l'applicazione di una tariffa rifiuti avente natura corrispettiva;

vista la deliberazione consiliare 15.01.2015 n. 7, con la quale è stata istituita l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.MU.P. e TA.SI.;

dato atto che la citata deliberazione 15.01.2015 n. 7 ha disposto la disapplicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) relative ai prelievi I.MU.P. e TA.SI. e la contestuale conferma, senza modificazioni, dell'intero Capo IV (Disciplina TA.RI.);

richiamato l'art. 1, comma 780 della Legge 27.12.2019 n. 160 con il quale viene abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.MU.P. e della TA.SI., ferme restando le disposizioni che disciplinano la TA.RI.;

richiamata la deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF e s.m. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", nonché la deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF e s.m. della medesima Autorità, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

richiamato inoltre il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1, comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668);

vista la deliberazione consiliare 03.03.2020 n. 30 di approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 27.04.2023 n. 49, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni adottate da A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);

visti gli artt. 9 e 9 bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36 e s.m. e i. in ordine alla politica tariffaria e all'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia di Trento;

considerato che la tariffa puntuale ha natura binaria ed è quindi composta da una parte fissa a copertura dei costi fissi, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile, destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la parte fissa è commisurata, per le utenze domestiche, al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché alla superficie dell'immobile, mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche, il criterio adottato per la determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di produzione teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte;

dato atto che ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva nel quale è contenuta la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni adottate da A.R.E.R.A.;

richiamata la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e s.m., con la quale A.R.E.R.A. ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e che tale deliberazione costituisce il nuovo riferimento per l'approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025;

dato atto che tale nuovo metodo tariffario si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con previsione di un aggiornamento biennale del piano economico finanziario ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuta necessaria dall'Ente territorialmente competente;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2021 n. 347 con la quale, tra le altre cose, si è provveduto:

1. a recepire le risultanze del Piano Economico Finanziario 2022-2025 presentato da Dolomiti Ambiente S.r.l., nonché della relativa relazione di accompagnamento e della dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge;
2. a dare atto che il citato Piano Economico Finanziario 2022-2025 è stato validato con atto di validazione n. 164673298 di data 23.12.2021 dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e dal Servizio Sostenibilità e transizione ecologica, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione A.R.E.R.A. 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF;
3. ad approvare, sulla base del citato Piano Economico Finanziario, i corrispettivi per l'utenza per l'anno 2022;

vista la deliberazione A.R.E.R.A. 25.10.2022 n. 534/2022/R/RIF di "APPROVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA, PER IL PERIODO 2022-2025, PROPOSTA DAL COMUNE DI TRENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL PERTINENTE TERRITORIO";

visto in particolare il punto 4 del dispositivo della citata deliberazione A.R.E.R.A. 25.10.2022 n. 534/2022/R/RIF, che dispone "di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, che i valori delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025 siano rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale secondo le modalità previste dal medesimo articolo, anche tenuto conto del recupero a favore dell'utenza della componente $RCND_{TV}$ nei termini esposti in motivazione";

precisato che tale componente è relativa alle minori entrate tariffarie derivanti dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione A.R.E.R.A. 158/2020/R/rif per le utenze non domestiche;

richiamato l'art. 8 della citata deliberazione A.R.E.R.A. n. 363/2021/R/RIF e s.m., ai sensi del quale l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del Piano Economico Finanziario è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori ed è trasmesso ai pertinenti Organismi competenti. In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, gli Organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni;

vista la deliberazione A.R.E.R.A. 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di

chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;

dato atto che tale deliberazione n. 389/2023/R/RIF disciplina i principi per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario TA.RI. biennio 2024-2025, riconoscendo, tra le altre cose, l'incremento inflazionistico dei costi attualizzati dall'anno a-2;

vista, altresì, la determinazione A.R.E.R.A. 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC di “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”;

vista la nota assunta a prot. n. 150287 in data 29.04.2024 con la quale l'Ente gestore del servizio di igiene urbana Dolomiti Ambiente S.r.l. ha trasmesso all'Amministrazione comunale gli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 ed in particolare il Piano Economico Finanziario - MTR-2 agg. 2024 – 2025 (Allegato n. 1), la relazione di accompagnamento agg. 2024-2025 (Allegato n. 2), la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge (Allegato n. 3), nonché il documento “Definizione tariffe rifiuti 2024” (Allegato n. 4);

dato atto che la documentazione prodotta è stata preventivamente analizzata dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e dal Servizio Sostenibilità e transizione ecologica nel corso dei confronti intervenuti con l'Ente gestore;

vista, in particolare, la sopracitata relazione di accompagnamento agg. 2024-2025, conforme allo schema tipo di cui all'Allegato n. 2 della richiamata determinazione A.R.E.R.A. 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC (Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025) nella quale, al punto 5. “Valutazione di competenza dell'ente territorialmente competente”, emerge quanto segue:

- per quanto attiene al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, come evidenziato nella cella L80 del foglio “PEF” per l'anno 2024, la differenza fra il valore ΣTa e il valore $\Sigma Ta-1$ moltiplicato per il coefficiente $(1+\gamma)$, nonostante l'applicazione del coefficiente CRI al livello massimo del 7% risulta superiore a zero, quindi il valore della tariffa massima risultante dall'applicazione del MTR-2 non è applicabile interamente. La differenza verrà recuperata nell'anno 2025;
- per quanto attiene al coefficiente di recupero produttività, visto il risultato della raccolta differenziata, con valore pari all'83%, quindi considerando soddisfacente la valutazione in merito al rispetto degli obiettivi comunitari (65% RD), si ritiene corretto fissare i valori di γ_1 pari a -0,1 e γ_2 pari a -0,15, da cui la somma $\gamma = -0,25$ e il fattore $1+\gamma = 0,75$;
- è indicata la valorizzazione allo 0% dei coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale), per le annualità 2024 e 2025, non essendo al momento previste variazioni importanti delle attività gestionali e presupponendo il mantenimento dell'attuale elevato livello di qualità del servizio;
- è indicata la non valorizzazione del coefficiente C116, ritenendo ininfluenza l'effetto del D.Lgs. 116/2020 (che consente alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi) sull'attuale servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- è indicata la valorizzazione al 7% per l'anno 2024 del coefficiente CRI introdotto da A.R.E.R.A. come specifica componente capace di intercettare l'effetto dell'inflazione, per permettere quindi al gestore di assolvere alle proprie obbligazioni e restare in una situazione di equilibrio economico e finanziario, in relazione agli aumenti dei fattori di produzione;
- tra i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità è indicata la non valorizzazione delle componenti previsionali CQ (Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2) e COI (Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.3 del MTR-2);
- è confermato a 0,45 il fattore di sharing b , collegato agli effetti positivi derivanti dalla vendita dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata;
- è determinato in 0,2 il valore di W_a , dati i valori γ_1 e γ_2 , legato ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;

dato atto che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario evidenzia un totale di costi variabili pari ad euro 12.643.901 e di costi fissi pari ad euro 8.410.231, per un totale complessivo di euro 21.054.132;

preso atto, come indicato nella citata relazione di accompagnamento agg. 2024-2025 che, in ottemperanza a quanto disposto da A.R.E.R.A. nella propria deliberazione

25.10.2022 n. 534/2022/R/RIF, è stato tenuto conto del recupero a favore dell'utenza nell'anno 2024 della componente $RCND_{TV}$ dell'anno 2022, pari ad euro 57.472;

ritenuto, tenuto conto del rapporto di superficie totale tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, di fissare, per l'anno 2024, l'incidenza dei costi fissi al 65% per le utenze domestiche e al 35% per le utenze non domestiche;

richiamato l'art. 8 (Calcolo della tariffa per le utenze domestiche), comma 5 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ai sensi del quale il Comune, in fase di definizione della parte variabile della tariffa, può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi e che tale previsione è conforme a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017;

ritenuto, alla luce di tale disposizione regolamentare, di confermare l'attuale modalità di attribuzione della quota variabile per le sole utenze domestiche, introdotta nell'anno 2021, suddividendola nelle due componenti:

- quota variabile “misurata” – determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito dalla singola utenza, applicando la tariffa unitaria €/litro determinata sulla base del costo di raccolta e smaltimento del solo rifiuto residuo di competenza della categoria “domestiche”;
- quota variabile “calcolata” – determinata sulla base degli altri costi variabili commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi, come previsto dal citato art. 8, comma 5, definita sulla base della composizione del nucleo familiare in base ai coefficienti Kb di cui al citato D.P.R. 158/1999;

ritenuto, al contrario, di riproporre per le utenze non domestiche l'attuale sistema di attribuzione della quota variabile sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito (variabile “misurata”);

atteso che nel Comune di Trento l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, della tariffa puntuale è avvenuta a volume e non a peso, visti i maggiori costi e la maggior complessità gestionale di questi ultimi sistemi, attraverso il conteggio del numero di svuotamenti del contenitore moltiplicato per il volume dello stesso;

dato atto, tuttavia, che con il completamento della misurazione puntuale del rifiuto residuo e quindi l'assegnazione di un contenitore individuale per le utenze in edifici con numero utenze domestiche fino a 30, nonché l'introduzione dell'utenza aggregata, si è reso necessario attivare la misurazione anche dei conferimenti delle isole interrato presenti in città;

considerato, peraltro, che le isole interrato di piazza C. Battisti, via G. Galilei, piazza Garzetti e p.tta 2 settembre 1943 presentano una bocca di carico non convenientemente utilizzabile per l'attribuzione del volume e che, per esse, si rende necessario adottare un sistema di tariffazione a peso anziché a volume;

ritenuto, conseguentemente, di confermare l'adozione di specifiche tariffe per la quota variabile misurata a peso, introdotte nell'anno 2021, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, riferita ai conferimenti presso le citate isole dotate di sistema di pesatura certificato;

richiamato l'art. 8 (Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria) della citata deliberazione A.R.E.R.A. n. 363/2021/R/RIF e s.m. che rinvia alla procedura di validazione dei dati in base all'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4 della medesima deliberazione, ai sensi del quale l'Ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario;

dato atto che il medesimo art. 8 prevede che, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, gli Organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TA.RI. riferita all'anno 2024:

- a) l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

considerato che il citato art. 8 dispone che “L'Autorità, salva la necessità di

richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.”;

richiamato l'art. 1 della determinazione A.R.E.R.A. 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC il quale, nel richiamare sostanzialmente quanto già previsto al citato art. 8, dispone che gli “Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;
- b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024.”;

richiamato l'atto di validazione prot. n. 151470 di data 29.04.2024 (Allegato n. 5) dell'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del Piano Economico Finanziario 2022-2025 approvato da A.R.E.R.A. con deliberazione 25 ottobre 2022 534/2022/R/RIF, con il quale l'Amministrazione comunale, in qualità di Ente territorialmente competente, procede alla validazione del Piano Economico Finanziario aggiornato, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario;

determinati i corrispettivi per l'utenza per l'anno 2024 sulla base del Piano Economico Finanziario aggiornato (Allegato n. 6) e dato atto che i medesimi, come definiti, consentono la copertura integrale dei costi quantificati per l'anno 2024 in euro 21.054.132;

evidenziato che la proposta tariffaria 2024 in esame è stata illustrata nel corso dell'incontro, a ciò dedicato, con le principali associazioni di categoria locali (Confcommercio, Confesercenti, Artigiani);

richiamato l'art. 12 (Agevolazioni) del sopra citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, ai sensi del quale è prevista un'agevolazione riferita alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trenta mesi e che con la medesima viene di norma riconosciuta un'agevolazione di tipo forfettario a ciascun avente diritto, nonché un'agevolazione legata all'acquisto di pannolini lavabili;

vista la deliberazione della Giunta comunale 1 giugno 2020 n. 113 con la quale è stato fissato a 30 unità abitative il numero delle utenze dotate di contenitori individuali, prevedendo che oltre tale valore le utenze sono considerate “aggregate”, come ammesso dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017;

considerato che i volumi di rifiuto prodotti da un'utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza e che, conseguentemente, l'eventuale agevolazione di tipo forfettario, sopra indicata, dovrà essere riconosciuta all'utenza aggregata, con applicazione della medesima prima della ripartizione del costo sulle singole utenze;

richiamato il comma 4 del medesimo art. 12 secondo il quale la misura delle agevolazioni e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della tariffa;

ravvisata l'opportunità di attivare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della TA.RI. dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i criteri di seguito indicati;

ravvisata la congruità, sulla base dell'esperienza maturata a partire dall'anno 2013 in sede di prima applicazione della tariffa puntuale, di fissare, per l'anno 2024, le agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1 del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:

- art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
- art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;

- art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
- art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 40,00/anno per ciascun avente diritto. In caso di utenza aggregata l'agevolazione è riconosciuta alla medesima ed applicata prima della ripartizione del costo sulle singole utenze. L'agevolazione è riconosciuta d'ufficio e vi è sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo, documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;
- art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
- art. 12, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; l'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa, in presenza di un indicatore I.S.E.E. non superiore ad euro 9.530,00 per famiglie con massimo 3 figli a carico e non superiore ad euro 20.000,00 per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico (importi in linea con quelli stabiliti da A.R.E.R.A. per il riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico previsti per i settori elettrico e/o gas, alla data del presente provvedimento); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
- art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
- art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
- art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle *slot machine* presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le *slot machine* oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2023 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente, per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione;
- art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno

la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l., previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;

evidenziato che la sostituzione nel pagamento della tariffa, di cui al citato art. 12, avviene nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative;

stimato che dalle sostituzioni precedentemente citate, previste con riferimento all'art. 12, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, possa derivare al Comune di Trento, per l'anno 2024, un onere finanziario presunto, sulla base di una valutazione condotta dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, di euro 326.000,00 (oneri inclusi), che in tal senso è stato opportunamente stanziato a bilancio 2024, e che tale importo sarà impegnato con successivo provvedimento;

dato atto che nella stima delle sostituzioni in parola non rientrano gli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) (compostaggio della frazione organica), b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato) e l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

rilevato che, per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino press container, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;

richiamato l'art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della tariffa rifiuti, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

richiamato inoltre l'art. 15 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva secondo cui il numero delle rate è stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe;

dato atto che nel sopra indicato documento "Definizione tariffe rifiuti 2024" Dolomiti Ambiente S.r.l. propone la fissazione del pagamento della tariffa rifiuti in due rate semestrali, con emissione nei mesi di luglio e gennaio e, limitatamente alle utenze il cui dovuto annuo è prevedibilmente superiore a euro 500,00 (considerando quota fissa e variabile), in quattro rate trimestrali, con emissione nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio;

visto l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe della tariffa rifiuti (ndr i corrispettivi del servizio, secondo la nuova definizione di A.R.E.R.A.) devono essere approvate "entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione";

dato atto che tale termine, come previsto dall'articolo 151, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è ad oggi fissato al 15 marzo 2024;

richiamato, tuttavia, l'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228/2021 ai sensi del quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

visto l'art. 16 (Violazioni e sanzioni) comma 1 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, ai sensi del quale "Il gestore, in caso di omesso parziale pagamento dell'importo dovuto, recupera gli importi non riscossi, con addebito degli interessi legali e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti.";

dato atto che l'Ente gestore del servizio di igiene urbana, Dolomiti Ambiente S.r.l., propone di confermare anche per il 2024 l'entità dei costi già definita per le precedenti annualità, pari ad euro 8,00;

ritenuta condivisibile la proposta dell'Ente gestore e ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione dei citati costi legati alla contestazione delle violazioni, come sopra indicati;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026;

ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di approvare le tariffe entro le tempistiche di Legge;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di recepire le risultanze del Piano Economico Finanziario - MTR-2 agg. 2024 – 2025 e della relazione di accompagnamento agg. 2024-2025, prendendo atto della dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge, nonché del documento “Definizione tariffe rifiuti 2024” presentati da Dolomiti Ambiente S.r.l. (assunti a prot. n. 150287 in data 29.04.2024), rispettivamente contenuti negli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 (soggetto a privacy) e n. 4, nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Vicesegretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che il citato Piano Economico Finanziario - MTR-2 agg. 2024 – 2025 è stato validato con atto di validazione n. 151470 di data 29.04.2024 dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e dal Servizio Sostenibilità e transizione ecologica, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione A.R.E.R.A. 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e s.m., di cui all'Allegato n. 5, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare, sulla base del citato Piano Economico Finanziario - MTR-2 agg. 2024 – 2025, i

corrispettivi per l'utenza per l'anno 2024, nelle misure indicate nell'Allegato n. 6, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

4. di dare atto che la quota variabile della tariffa misurata, da applicare per i conferimenti nelle isole dotate di sistema di pesatura certificato di piazza C. Battisti, via G. Galilei, piazza Garzetti e p.tta 2 settembre 1943, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è stabilita a peso;
5. di dare altresì atto che, dando applicazione al nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione A.R.E.R.A 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e s.m., nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, i corrispettivi per l'utenza, come determinati, consentono, per l'anno 2024, la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano Economico Finanziario in euro 21.054.132;
6. di dare altresì atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A.;
7. di approvare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i criteri di cui al successivo punto 8.;
8. di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, le seguenti agevolazioni, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:
 - art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
 - art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
 - art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
 - art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 40,00/anno per ciascun avente diritto. In caso di utenza aggregata l'agevolazione è riconosciuta alla medesima ed applicata prima della ripartizione del costo sulle singole utenze. L'agevolazione è riconosciuta d'ufficio e vi è sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo, documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;
 - art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
 - art. 12, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; l'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa, in presenza di un indicatore I.S.E.E. non superiore ad euro 9.530,00 per famiglie con massimo 3 figli a carico e non superiore ad euro 20.000,00 per famiglie

- numerose con almeno 4 figli a carico (importi in linea con quelli stabiliti da A.R.E.R.A. per il riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico previsti per i settori elettrico e/o gas alla data del presente provvedimento); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
 - art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
 - art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
 - art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle *slot machine* presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le *slot machine* oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2022 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente, per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione;
 - art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l., previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;
9. di dare atto che per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino *press container*, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;
 10. di fissare il pagamento della tariffa rifiuti 2024 in due rate semestrali, con emissione nei mesi di luglio 2024 e gennaio 2025 e, limitatamente alle utenze il cui dovuto annuo è prevedibilmente superiore a euro 500,00 (considerando quota fissa e variabile), in quattro rate trimestrali, con emissione nei mesi di aprile, luglio e ottobre 2024 e gennaio 2025;
 11. di dare atto che la spesa presunta derivante dalla sostituzione di cui al precedente punto 7., ad esclusione della sostituzione di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), è stimata, per l'anno 2024, in euro 326.000,00 (oneri inclusi), che in tal senso è stato opportunamente stanziato a bilancio 2024, e che tale importo sarà impegnato con successivo provvedimento;
 12. di trasmettere conseguentemente ad A.R.E.R.A., ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e s.m. e dell'art. 1 della determinazione 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC della medesima Autorità, il Piano Economico Finanziario - MTR-2 agg. 2024 – 2025, la relazione di accompagnamento agg. 2024-2025 e la dichiarazione di veridicità di cui al precedente punto 1., nonché le deliberazioni di approvazione del Piano Economico Finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024;
 13. di confermare, per l'anno 2024, i costi legati alla contestazione della violazione conseguente ad omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa rifiuti, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, quantificati in euro 8,00;
 14. di trasmettere copia del presente provvedimento a Dolomiti Ambiente S.r.l. per dare corso all'applicazione e alla riscossione dei corrispettivi del servizio, considerato che, come previsto dall'art. 7.8 della citata deliberazione di A.R.E.R.A., fino all'approvazione da parte di tale

Autorità, i corrispettivi determinati con il presente provvedimento si applicano quali prezzi massimi del servizio;

15. di fissare al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi per l'utenza di cui al presente provvedimento;
16. di dichiarare che l'obbligazione derivante dagli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa rifiuti diventa esigibile entro la data del 31.12.2024;
17. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6.

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. AGGIORNAMENTO BIENNALE, PER GLI ANNI 2024 E 2025, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2024.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 30.04.2024

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 121 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. AGGIORNAMENTO BIENNALE, PER GLI ANNI 2024 E 2025, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2024.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 29 aprile 2024

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 121 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. AGGIORNAMENTO BIENNALE, PER GLI ANNI 2024 E 2025, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2024.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.04.2024